



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, par.4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l’articolo 24, comma 2;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore: la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo volto a completare l’adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 (c.d. *e-evidence*), relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

In attuazione dell’articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91 – recante i principi e criteri direttivi necessari all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento – è stato adottato, limitatamente alle lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) del medesimo articolo 19, il decreto legislativo 30 dicembre 2025,

n. 215, sul cui schema il Garante ha reso parere il 25 settembre 2025. Con tale decreto legislativo sono stati definiti alcuni aspetti relativi, tra l'altro, all'individuazione delle autorità competenti e alle procedure di emissione ed esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione delle pene detentive a seguito di procedimenti penali.

L'odierno schema di decreto legislativo intende dare attuazione ai criteri di delega non già esercitati dal decreto delegato 30 dicembre 2025, n. 215, con particolare riferimento ai parametri per la definizione dell'apparato sanzionatorio, alle procedure per l'irrogazione delle sanzioni, ai mezzi di impugnazione e agli obblighi informativi (c. 2, lett. g), h), m) e r)). In particolare, il provvedimento dispone l'adeguamento dell'ordinamento agli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento *e-evidence*, che impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci e dissuasive e di garantire strumenti di impugnazione idonei a tutelare i diritti fondamentali delle persone i cui dati siano oggetto di ordini europei di produzione o conservazione.

RILEVATO

Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, a integrazione di quanto già disposto dal decreto legislativo n. 215 del 2025 e a completamento dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543.

Nell'esercizio del criterio di delega sancito dall'articolo 19, comma 2, lettera f), della legge di delegazione europea 2024, l'articolo 2 prevede che, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215- inerente alle modalità con la quale l'autorità giudiziaria deve dare conoscenza alle parti dei dati e della documentazione acquisiti tramite un ordine europeo di produzione o conservazione- l'informazione prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543 sia effettuata in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La disposizione precisa, inoltre, che le informazioni rese all'interessato devono contenere anche l'avviso della facoltà di proporre ricorso avverso l'ordine europeo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 3 risponde ai criteri di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h), della legge 91 del 2025, disciplinando dal punto di vista sostanziale e procedurale la tassonomia delle sanzioni amministrative per la violazione degli articoli 10, 11, 13 (relativamente all'omessa adozione di adeguate misure di protezione) e 16 del regolamento.

I primi due commi disciplinano, rispettivamente, le sanzioni irrogabili per ciascuna violazione e i criteri di commisurazione infra-edittale (che presentano significativa analogia rispetto a quelli di cui all'art. 83 del Regolamento).

Per le violazioni più gravi relative agli obblighi di esecuzione (artt. 10 e 11 del regolamento), la sanzione varia da un minimo di 500.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. In ogni caso, qualora tale importo risulti inferiore, è prevista l'applicazione di una sanzione proporzionale fino al 2% del fatturato mondiale annuo realizzato dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso.

Il secondo comma introduce, tra i criteri di commisurazione infra-edittale, la natura, la gravità e la durata della violazione, il grado di colpa o dolo, la cooperazione prestata alle autorità e l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate dal prestatore per garantire l'adempimento.

Il comma 3 affida la competenza funzionale per l'applicazione delle sanzioni al giudice per le indagini preliminari, il quale agisce su impulso del Procuratore della Repubblica. Ai sensi del comma 4, la richiesta di irrogazione di sanzione deve essere notificata al destinatario, il quale dispone di trenta giorni per il deposito di memorie, documenti o per richiedere l'audizione personale con l'assistenza obbligatoria o facoltativa di un difensore. Il g.i.p. decide mediante ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento in caso di ritenuta fondatezza della pretesa, ovvero con ordinanza di archiviazione. L'esito del procedimento deve essere comunicato sia all'autorità di emissione estera, sia all'autorità centrale nazionale (Ministero dell'Interno) per le finalità di coordinamento previste dalla direttiva (UE) 2023/1544 (comma 5).

Il comma 6 fissa in 30 giorni dalla notifica il termine per l'adempimento spontaneo, applicandosi – in difetto – le norme sulla riscossione coattiva e sul recupero delle spese processuali, mentre il comma 7 prevede il rimedio dell'opposizione – da presentare entro trenta giorni a pena di inammissibilità – innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto competente per territorio.

Il comma 8 legittima il Tribunale ad annullare il provvedimento sanzionatorio con restituzione degli atti, confermare la sanzione o dichiarare l'opposizione inammissibile, prevedendo altresì che avverso la sentenza di opposizione sia esperibile unicamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, con termine di decadenza ridotto a dieci giorni dal deposito della sentenza.

Il comma 10 introduce un rinvio, per tutto quanto non diversamente disposto, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Nell'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettera m), della legge di delegazione, l'articolo 4 del provvedimento disciplina i mezzi di ricorso giurisdizionale per le persone i cui dati siano stati acquisiti.

In particolare, fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

Il comma 2 prevede poi che contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice sia proponibile riesame ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., applicandosi, in quanto compatibile, la disciplina in materia di ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.). Avverso l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, invece, il ricorso è proposto al giudice per le indagini preliminari nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta acquisizione. La decisione è assunta secondo il procedimento camerale di cui all'articolo 127 c.p.p. e, infine, è ammesso – solo per violazione di legge – ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice sul ricorso.

L'articolo 5 reca disposizioni finanziarie per l'adeguamento dei sistemi informatici nazionali e per la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato europeo necessari allo scambio sicuro delle prove digitali.

L'articolo 6 contiene una clausola di invarianza finanziaria, salvi gli oneri già previsti per l'infrastruttura informatica.

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, in quanto teso al completamento del processo di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1543 in conformità con i principi e criteri direttivi della legge 13 giugno 2025, n. 91, non già attuati dal decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215.

L'articolato, limitatamente ai profili di protezione dei dati personali, prevede che i destinatari dell'ordine europeo di produzione siano informati, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (art. 2). Il richiamo a tale disposizione è conforme a quanto sancito dagli articoli 13 del regolamento (UE) 2023/1543 e 19, comma 2, lett. f), della legge di delegazione europea 2024 – che prevedono limitazioni all'esercizio dei diritti da parte degli interessati –, oltre che in linea con il più stringente regime normativo previsto dallo stesso decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 per i trattamenti di dati in ambito giudiziario effettuati da autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

L'indicazione contenuta nell'informazione da rendere agli interessati, relativa all'avviso della facoltà di presentare ricorso è, inoltre, conforme alla disciplina vigente e, segnatamente, all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1543.

Non residuano, pertanto, rilievi da formulare.

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento e 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo proposto.

Roma, 28 maggio 2026

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE